



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Prot. 712701

Roma il 22 DIC, 2015

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

POSTA IN ARRIVO  
PROT. N. 5597 DEL 22 DIC 2015

AL PRESIDENTE  PROG.

AL SETTORE  
SEG. RAG. IRR. MAN. IMP. CAT. ESP.

Provincia di Latina

[ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it)

Consorzio di Bonifica  
dell'Agro Pontino  
[bonifica.latina@pec.it](mailto:bonifica.latina@pec.it)

Consorzio di Bonifica  
Sud Pontino  
[cbsp@pec.it](mailto:cbsp@pec.it)

Con la presente si trasmette la copia della convenzione ex art. 35 L.R. 53/1998 tra Provincia e Consorzi sottoscritta in data 14.12.2015.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(Ing. Mauro Lasagna)


# REGIONE LAZIO

## PROVINCIA DI LATINA

### CONVENZIONE

per l'affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione.

Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183" (articolo 35 comma secondo)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line and a smaller, more complex signature below it.

## INDICE

### Premesse

#### **Titolo I - Affidamento**

- Articolo 1 - Affidamento delle attività
- Articolo 2 - Esclusività dell'affidamento
- Articolo 3 - Divieto di sub-affidamento della gestione
- Articolo 4 - Modalità di affidamento di singole azioni

#### **Titolo II - Oggetto e durata**

- Articolo 5 - Descrizione dell'affidamento
- Articolo 6 - Area di intervento
- Articolo 7 - Durata
- Articolo 8 - Ulteriori servizi

#### **Titolo III - Manutenzione e gestione delle opere, impianti ed attività inerenti la difesa del suolo**

- Articolo 9 - Affidamento e consegna al Consorzio delle opere e degli impianti
- Articolo 10 - Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività.  
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 11 - Manutenzione dei corsi d'acqua
- Articolo 12 - Manutenzione delle opere idrauliche
- Articolo 13 - Manutenzione e gestione degli impianti di bonifica
- Articolo 14 - Servizio di piena
- Articolo 15 - Remunerazione
- Articolo 16 - Attività Aggiuntive 2011-2015
- Articolo 17 - Informazioni e controllo
- Articolo 18 - Restituzione opere ed impianti

#### **Titolo IV - Impianti pubblici di irrigazione**

- Articolo 19 - Affidamento e consegna ai Consorzi delle opere ed impianti di irrigazione
- Articolo 20 - Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività.  
Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Articolo 21 - Manutenzione ed esercizio
- Articolo 22 - Contribuenza irrigua
- Articolo 23 - Controllo della gestione
- Articolo 24 - Restituzione opere ed impianti irrigui

#### **Titolo V - Nuove opere ed impianti**

- Articolo 25 - Piano degli interventi
- Articolo 26 - Rispetto della normativa
- Articolo 27 - Ascrizione al demanio
- Articolo 28 - Altre opere nuove
- Articolo 29 - Collaudo



## **Titolo VI - Personale**

- Articolo 30 - Obblighi del Consorzio
- Articolo 31 - Clausola di salvaguardia

## **Titolo VII - Garanzie e sanzioni**

- Articolo 32 - Potenzialità di azione
- Articolo 33 - Inadempimenti e penali
- Articolo 34 - Poteri sostitutivi
- Articolo 35 - Recesso
- Articolo 36 - Clausola compromissoria
- Articolo 37 - Assicurazioni
- Articolo 38 - Oneri fiscali

## **Titolo VIII - Norme transitorie e finali**

- Articolo 39 - Equilibrio del bilancio consortile
- Articolo 40 - Decadenza
- Articolo 41 - Rinvio alla normativa
- Articolo 42 - Norma di rinvio

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the top.

**Convenzione per l'affidamento al Consorzio di Bonifica Sud Pontino della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione.**

(ai sensi dell'articolo 40 e per le attività di cui all'articolo 35, comma primo e secondo, della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183")

**CONVENZIONE**

per l'affidamento al Consorzio di Bonifica Sud Pontino della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti, delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, di cui all'articolo 35 comma primo e secondo ed ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183".

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di DICEMBRE presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7 - Roma

TRA

Il dott. Fabio Refrigeri, Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente, in rappresentanza della Regione Lazio

E

Il dott. DELLA PENNA ELEONORA, all'uopo incaricato con deliberazione della Provincia n. 1111 del 1/1/1, dichiarata immediatamente eseguibile, in rappresentanza della Provincia di Latina, con sede in Latina, Via A. Costa, 1, nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud Pontino

E

il Consorzio di Bonifica Sud Pontino con sede in Fondi (LT), Viale Piemonte 140, rappresentato dal Presidente pro-tempore Pasquale Conti in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20/12/2011, più oltre denominato Consorzio - C.F. 00719640591.

PREMESSO:

CHE il regio decreto 13 febbraio 1933 n.215 "Nuove norme per la bonifica integrale" ha, tra l'altro, dettato le norme per la costituzione dei Consorzi di Bonifica;

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 n.947, ha modificato ed integrato il Regio Decreto 215/1933 per quanto riguarda il sistema elettorale e la ripartizione delle spese consortili;

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n.11, nel trasferire alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura, ha trasferito – con l'articolo 1 lettera h) – anche le funzioni circa "la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica";

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, ha trasferito ulteriori competenze statali;

competenze statali;

CHE la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4 ha dettato le “Norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica”;

CHE la legge 18 maggio 1989 n.183, ha fissato le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

CHE la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990 n.1112 “Nuova delimitazione dei comprensori di bonifica (articoli 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4)”, ha stabilito che l’intera superficie della Regione viene classificata di bonifica e vengono individuati sei comprensori di bonifica all’interno dei quali sono individuati dieci consorzi di bonifica;

CHE la deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 1993 n.754, ha individuato le delimitazioni territoriali su cartografia in scala 1:25.000 tra i consorzi di bonifica ai sensi della citata deliberazione 1112/90;

CHE la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50 ha dettato le “Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica”, modificando ed integrando la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4;

CHE la deliberazione della Giunta Regionale n.1344 del 14/09/2001 ha approvato lo Statuto consortile;

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n.6 ha dettato le norme regionali in applicazione della legge 5 gennaio 1994 n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

CHE la legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”, ha delegato, alle province le funzioni amministrative concernenti (articolo 9 commi 1 e 3):

- 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 8;
- 2) le opere di bonifica;
- 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
- 4) le opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi;

CHE l’art. 34 della L.R. 53/98 ha stabilito che le Province provvedano, mediante affidamento ai consorzi di bonifica, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti e attività inerenti alla difesa del suolo:

- 1) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all’articolo 4 commi 1 e 2, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta Regionale prevista all’articolo 3 comma 2;
- 2) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a), dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 3 comma 2, con esclusione di quelle riservate alla Regione dall’articolo 8;
- 3) manutenzione di corsi d’acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è organizzato il servizio pubblico di manutenzione previsto dall’articolo 31 comma 2 e individuati con la deliberazione della Giunta Regionale di cui allo stesso articolo 31;
- 4) servizio di piena sui corsi d’acqua individuati con la deliberazione della Giunta Regionale prevista dall’articolo 31 comma 2, nonché le attività relative agli impianti pubblici di irrigazione, già in consegna e gestiti dai Consorzi di Bonifica, di cui all’articolo 12 comma 4;

CHE i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale (articolo 34 comma 2);

CHE l’art. 35 della L.R. 53/98 prevede che l’affidamento delle opere e delle attività suindicate avvenga previa stipula di apposita convenzione di gestione tra provincia e consorzio di bonifica, sulla base di una convenzione - tipo e relativo disciplinare approvati dalla Giunta regionale;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999, n.3726, pubblicata sul B.U.R.L. del

deliberazione 25 febbraio 2005, n. 220;

~~CHE in data 19/11/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Consorzio e la Provincia di Frosinone  
valevole fino al 30/09/2015;~~

CHE la Giunta regionale con la deliberazione del 10/11/2015 n. 626 ha approvato la nuova convenzione-tipo prevista dall'articolo 35 della L.R. 53/1998, provvedendo a regolare con essa, contestualmente, i rapporti tra le Province e i consorzi di bonifica relativamente alle attività svolte dai consorzi nel periodo di assenza della convenzione, nonché per quelle aggiuntive poste in essere nell'interesse della Regione Lazio nel periodo 2011-2015, e ha rideterminato gli importi da corrispondere ai consorzi di bonifica per la remunerazione delle attività e dei servizi da espletare per gli anni 2016/2020;

CHE risulta, pertanto, necessario provvedere al rinnovo della convenzione sulla base del suindicato schema approvato da ultimo dalla Giunta regionale del Lazio;

DATO ATTO che la presente convenzione sostituisce integralmente quella sottoscritta in data 19/11/2013;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 4314 del 27/7/1999 e n. 503 del 3 luglio 2007 che individuano le opere e gli impianti di bonifica di preminente interesse regionale;

VISTE la deliberazioni di Giunta regionale n. 4938 del 28/09/1999, n. 334 del 18 marzo 2005 e n. 119 del 7 marzo 2006 che individuano i corsi d'acqua naturali o artificiali su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di <sup>LATINA</sup> Roma n.            del   /  /   dichiarata immediatamente eseguibile;


CONSIDERATO:

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

- la Regione Lazio presso la propria sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7 – Roma;
- la Provincia presso la propria sede in Via A. Costa, 1 – Latina;
- il Consorzio di bonifica Sud Pontino presso la propria sede in Viale Piemonte, 140 – Fondi (LT).

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



## TITOLO I – AFFIDAMENTO

### Articolo 1) Affidamento delle attività

1. La Provincia di <sup>LATINA</sup> Roma affida al Consorzio di Bonifica Sud Pontino che accetta, nello spirito di collaborazione e sinergia finalizzato alla tutela ed alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, sia già realizzati che da realizzare, indicati ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Per tutte le attività di cui alla presente Convenzione di competenza della Provincia, la stessa si obbliga a comunicare, contestualmente alla stipulazione, il settore di riferimento.

2. Per l'esecuzione delle attività assegnate, vengono affidate al Consorzio, le opere e gli impianti individuati e descritti nei successivi articoli.

### Articolo 2) Esclusività dell'affidamento

La gestione delle attività è affidata al Consorzio, in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte nella presente Convenzione ed allegato Disciplinare.

### Articolo 3) Divieto di sub-affidamento della gestione

È fatto divieto al Consorzio di affidare anche in parte la gestione delle attività a terzi fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 4.

### Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

1. Il Consorzio, ferma restando l'esclusiva responsabilità di risultato nei confronti della Provincia, della Regione e dell'utenza deve intervenire mediante proprio personale e mezzi. L'impiego, per l'esecuzione di singole azioni previste nella presente Convenzione, di soggetti terzi, avviene nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. L'affidamento di lavori o servizi a terzi deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Lazio. L'assenza di preventiva autorizzazione costituisce gravissimo inadempimento contrattuale da parte del Consorzio di bonifica con accollo di tutti gli oneri ad esclusivo carico del Consorzio.

2. Il Consorzio, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente Convenzione, e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati con il soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

## TITOLO II – OGGETTO E DURATA

### Articolo 5) Descrizione dell'affidamento

1. Il Consorzio dovrà provvedere alla realizzazione di nuove opere, nonché alla gestione e manutenzione delle seguenti opere ed impianti, facenti parte del demanio della Regione Lazio anche se non formalmente ascritti, ed attività inerenti la difesa del suolo di competenza provinciale, come meglio descritti nell'allegato Disciplinare (ubicazione su cartografia, descrizione e caratteristiche):



- a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, dichiarati tali dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 4314 del 27/07/1999 e n. 503 del 3/07/2007, adottate ai sensi dell'articolo 3 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 e prevista dall'articolo 4 comma secondo della stessa legge;
  - b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, con esclusione di quelle riservate alla Regione, dichiarate tali dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 4314 del 27/07/1999 e n. 503 del 3/07/2007, adottate ai sensi dell'articolo 3 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53;
  - c) manutenzione dei corsi d'acqua naturali od artificiali, con esclusione di quelli riservati alla Regione, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione, come individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 4938 del 28/09/1999, n. 334 del 18/03/2005 e n. 119 del 7/03/2006, adottate ai sensi dell'articolo 31 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53;
  - d) servizio di piena sui corsi d'acqua, con esclusione di quelli riservati alla Regione, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53;
2. Il Consorzio dovrà provvedere, inoltre, alla realizzazione di nuove opere, nonché all'esercizio e manutenzione delle opere ed impianti pubblici di irrigazione, come meglio descritti nell'allegato Disciplinare (ubicazione su cartografia, descrizione e caratteristiche).

#### **Articolo 6) Area di intervento**

Il Consorzio dovrà garantire la gestione delle attività affidate, entro il territorio del proprio perimetro consortile - facente parte del comprensorio di bonifica come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1344 del 14/09/2001 e come delimitato in cartografia nell'allegato Disciplinare, dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

#### **Articolo 7) Durata**

L'obbligo delle parti nascente dalla presente Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza le parti provvedono a rinnovare la Convenzione per ulteriori anni 5 (cinque). Ove entro tale scadenza le parti non avessero provveduto al rinnovo, la Regione Lazio può intervenire mediante i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

#### **Articolo 8) Ulteriori servizi**

1. Al Consorzio potranno essere affidate ulteriori attività oltre che dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici e privati, ferme restando le competenze della Provincia previste dal R.D. n.523/1904.

2. Il Consorzio, al fine di garantire una migliore efficienza ed unitarietà dei servizi affidati, si impegna, su richiesta della Provincia, ad eseguire attività non ricomprese tra quelle ad esso affidate con il presente atto, ma connesse od accessorie alle stesse, che si rendessero necessarie o permettessero un miglioramento dei servizi affidati. Laddove non sia stata rilasciata espressa autorizzazione da parte della struttura regionale competente gli oneri supplementari sono ad esclusivo carico della Provincia.

3. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi dei comma precedenti, verranno preventivamente concordati tra le parti.

4. Il Consorzio ha facoltà di svolgere attività per conto di terzi, purché non pregiudichino l'ottimale svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e delle quali dovrà tenere una contabilità separata (gestione speciale del bilancio).
5. Per le attività di cui al comma precedente, il Consorzio non può utilizzare opere ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione della Provincia che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.
6. Al Consorzio potranno inoltre essere affidati altri ulteriori servizi secondo modalità e procedure da stabilirsi.

### **TITOLO III - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE, IMPIANTI ED ATTIVITÀ INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO**

#### **Articolo 9) Affidamento e consegna al Consorzio delle opere e degli impianti**

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al Consorzio le opere e gli impianti, così come individuati e descritti nel Disciplinare.
2. Il Consorzio accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto attuale, quale discende dalle caratteristiche strutturali e funzionali originarie ad esse proprie e dichiara di averne preso visione.

#### **Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzioni ordinarie e straordinarie**

1. Il Consorzio per l'intera durata dell'affidamento, è responsabile della manutenzione e gestione delle opere, degli impianti e dei corsi d'acqua affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità adottando le tipologie di intervento descritte nei successivi articoli, assicurando gli standards qualitativi e quantitativi definiti nel Disciplinare.
2. Il Consorzio è responsabile dell'adeguamento delle opere e degli impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.
3. Il Consorzio è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento imprevisto, ai sensi della vigente normativa in materia.
4. Qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 acquistino caratteristiche di particolare rilevanza, saranno considerati nell'ambito del programma di interventi di cui all'art. 24, previo accordo con la Provincia, che si impegna a dare riscontro entro e non oltre trenta giorni.
5. Le altre opere di bonifica non individuate di preminente interesse regionale sono mantenute e gestite dal Consorzio con il perseguimento della migliore efficienza ed unitarietà dei servizi affidati, con oneri a carico della contribuenza consortile in base al Piano di Classificazione degli immobili consortili approvato dalla Regione Lazio.

#### **Articolo 11) Manutenzione dei corsi d'acqua**

1. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua consistono in:
  - a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;
  - b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
  - c) ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;



- d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolano il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
  - e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.
2. Gli interventi di manutenzione devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d'alveo che consentano il deflusso delle portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.
3. In particolare, il Disciplinare allegato detta, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 31 comma 5 della legge regionale 53/1998, i criteri di carattere specifico che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia garantito l'uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 12) Manutenzione delle opere idrauliche**

1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, comprese quelle di bonifica, hanno ad oggetto:
- a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sul fondo e sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ricarica di sommità arginali, nel ripristino del paramento e nella manutenzione dei manufatti connessi, quali chiaviche, scolmatori, botti a sifone;
  - b) il ripristino di protezioni di spondali a diversa tipologia, quali scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in cemento armato, deteriorati o dissestati per scalzamento al piede;
  - c) il ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;
  - d) il ripristino o il consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti.
2. La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica, quali scale di monta del pesce, rampe, piani inclinati.
3. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri della ingegneria naturalistica.

#### **Articolo 13) Manutenzione e gestione degli impianti di bonifica**

1. Gli interventi di manutenzione degli impianti di bonifica di preminente interesse regionale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 4314 del 27/07/1999 e n. 503 del 3/07/2007 devono garantire la funzionalità degli impianti, sia delle apparecchiature meccaniche di sollevamento che delle apparecchiature idrauliche, degli apparati elettrici e delle apparecchiature di grigliatura. Gli interventi di manutenzione sono estesi alle opere murarie di presidio ricomprese nelle pertinenze dell'impianto.
2. Le azioni e le attività per la gestione degli impianti di bonifica devono garantire la continuità e la sicurezza del sollevamento sia in tempo di pioggia che di magra. A tal fine, dovrà essere assicurata



la disponibilità di personale specializzato, formato ed informato sul funzionamento degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

#### **Articolo 14) Servizio di piena**

Per l'organizzazione del servizio di piena sui corsi d'acqua affidati, il consorzio applica le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 5, come meglio specificato nell'allegato Disciplinare che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di integrazione con gli analoghi servizi organizzati dalle altre Regioni, nonché con i servizi di protezione civile.

#### **Articolo 15) Remunerazione**

1. Per l'esecuzione delle attività previste nei precedenti articoli, al Consorzio verranno trasferite le risorse finanziarie determinate con le modalità stabilite nei seguenti commi.

2. Il costo delle attività di cui al comma precedente, determinato come da documento tecnico estimativo allegato, sarà corrisposto, comunque, nei limiti delle somme erogate annualmente come di seguito quantificate:

- per il servizio pubblico di manutenzione sui corsi d'acqua individuati con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 1999 n. 4938 e successive modificazioni, riportati nel disciplinare allegato, saranno corrisposte per gli anni 2016/2020 le seguenti somme: *(gli importi sono indicati nella tabella allegato B alla deliberazione di giunta regionale di approvazione della convenzione-tipo)*

- per le opere di preminente interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 1999 n. 4314 e successive modificazioni, riportati nel disciplinare allegato, saranno corrisposte per gli anni 2016/2020 le seguenti somme: *(gli importi sono indicati nella tabella allegato B alla deliberazione di giunta regionale di approvazione della convenzione-tipo).*

La remunerazione sarà adeguata automaticamente nel caso di nuovi affidamenti e quindi di modifica delle richiamate deliberazioni, che prevedranno anche i relativi costi

3. Per la remunerazione delle attività, la Provincia provvede - anticipatamente ogni anno - al trasferimento al Consorzio delle somme dovute, entro e non oltre 30 giorni dall'accreditamento dell'80 per cento del relativo importo spettante, trasferito dalla Regione con vincolo di destinazione.

L'erogazione del saldo avverrà ad intervenuta conclusione dell'attività di controllo annuale, e, comunque, entro trenta giorni dalla trasmissione del rapporto annuale.

4. Al costo delle attività vengono applicate le procedure di ottimizzazione previste nel disciplinare al cap.5.

#### **Articolo 16) Attività pregressa in corso di rendicontazione**

1. La Provincia di Latina corrisponde al Consorzio di Bonifica Sud Pontino, per le attività PIR (Preminente Interesse Regionale) e SPM (Servizio Pubblico di manutenzione) in corso di rendicontazione sulla scorta della produzione della necessaria documentazione, fino all'importo massimo di 4.064.418,75 rispettivamente l'importo di € 3.749.869,54 e l'importo di € 314.549,21 *(importi indicati nella tabella 1) allegata alla convenzione-tipo).*

2. Gli importi di cui al comma precedente saranno corrisposti dalla Provincia di <sup>Latina</sup> Roma, entro 10 giorni dall'accreditamento delle relative somme da parte della Regione, secondo le seguenti modalità:

-  $\frac{146531}{14120}$  alla firma della presente Convenzione;

- le restanti somme ripartite negli anni 2016 – 2017 – 2018.

3. L'importo di € 201.653,44 dovuto per i lavori di somma urgenza e l'importo di € 131.503,51 relativo alle quote interessi sui mutui, per gli anni 2011/2015, saranno corrisposti dalla Regione Lazio ripartiti negli anni 2016, 2017 e 2018 in rate di pari importo.

#### **Articolo 17) Informazioni e controllo**

1. Dati sulla gestione. Il Consorzio, al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53, è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione della gestione delle attività a fornire alla Provincia ed alla struttura regionale competente, semestralmente, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività effettuate, con le modalità e periodicità indicate nel Disciplinare.

All'inizio di ogni anno, il Consorzio trasmette il programma annuale degli interventi di manutenzione.

2. Controlli della Provincia. La Provincia si riserva la facoltà di eseguire ogni controllo tecnico necessario ad accertare la esecuzione delle attività secondo i criteri stabiliti dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

3. Il Consorzio comunica alla Provincia e alla Regione, semestralmente, i dati relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti, allegando idonea relazione esplicativa, anche ai fini delle annotazioni sul Registro delle opere di difesa del suolo istituito e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 53/1998.

4. Il Consorzio di bonifica trasmette alla Regione Lazio, a richiesta, i dati e le informazioni necessari per l'implementazione del sistema informativo regionale della difesa del suolo e consente l'accesso ai propri sistemi informativi territoriali con le modalità ed i criteri di cui al Disciplinare.

#### **Articolo 18) Restituzione opere ed impianti**

Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 12 della L.R. 53/1998 il Consorzio restituirà le opere e gli impianti affidati, in buono stato di conservazione ed in efficiente stato di funzionamento, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, previa redazione di idoneo verbale di consistenza.

### **TITOLO IV – IMPIANTI PUBBLICI DI IRRIGAZIONE**

#### **Articolo 19) Affidamento e consegna ai Consorzi delle opere ed impianti di irrigazione**

1. Ai sensi del precedente articolo 1), viene affidata al Consorzio la realizzazione di nuove opere, nonché l'esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione così come descritti ed individuati nel Disciplinare.

2. Per l'esecuzione delle attività assegnate, vengono affidate al Consorzio, in via esclusiva, le opere e gli impianti di cui al comma primo.

3. Il Consorzio accetta ed assume i relativi oneri di esercizio e manutenzione di cui al precedente comma nello stato di fatto attuale, quale discende dalle caratteristiche originarie strutturali e funzionali ad essi propri e dichiara di averne preso visione.

#### **Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzione ordinaria e straordinaria.**



1. Il Consorzio è responsabile della manutenzione periodica e della gestione delle opere e degli impianti affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, al fine di garantire la piena efficienza dell'impianto in ogni sua parte, l'economicità della gestione e l'ottimizzazione del rendimento.
2. Il Consorzio è responsabile dell'adeguamento delle opere e impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento con oneri a carico degli Enti finanziatori. Nel caso di insufficienza delle risorse, il Consorzio si impegna a predisporre tempestivamente idonei progetti dei lavori di adeguamento, e a realizzarli previo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.
3. Il Consorzio è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento imprevisto, diretto a mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'opera e dell'impianto, con oneri a carico del finanziamento di cui al comma precedente.
4. Qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 acquistino caratteristiche di particolare rilevanza, previo concordamento con la Provincia, che si impegna a dare riscontro entro e non oltre trenta giorni, saranno considerati nell'ambito del programma di interventi di cui all'art. 25.

#### **Articolo 21) Manutenzione ed esercizio**

1. Il Consorzio assicura gli interventi di manutenzione delle opere di derivazione, degli invasi, delle opere di adduzione, della rete di distribuzione, nonché la gestione dell'esercizio irriguo (sollevamento, manovre, sorveglianza) garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza.
2. Il Consorzio garantisce la periodica pulitura di condotte e canalizzazioni, come pure quella di griglie, chiuse, paratoie ed opere accessorie, nonché lo smaltimento del materiale di risulta.
3. Il Consorzio controlla la qualità delle acque in relazione a quanto stabilito nel punto 3 delle Direttive contenute nel Piano regionale di bonifica. A tale scopo il Consorzio verificherà prima del periodo di esercizio la qualità delle acque destinate all'irrigazione mediante analisi delle stesse.

#### **Articolo 22) Contribuenza irrigua**

Il contributo irriguo è dovuto per l'esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti. La determinazione dello stesso è definito dal Piano di classifica consortile vigente.

#### **Articolo 23) Controllo della gestione**

Il Consorzio dimostrerà con apposito allegato al bilancio, l'equilibrio delle entrate e delle spese relative al servizio irriguo, considerato come centro di costo separato.

#### **Articolo 24) Restituzione opere ed impianti irrigui**

Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 12 della L.R. 53/1998 il Consorzio restituirà le opere e gli impianti irrigui affidati, in buono stato di conservazione e in efficiente stato di funzionamento, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, previa redazione di idoneo verbale di consistenza.

### **TITOLO V – NUOVE OPERE ED IMPIANTI**

#### **Articolo 25) Piano degli interventi**



1. Il Consorzio si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla progettazione e realizzazione delle nuove opere ed impianti previste nel Piano quinquennale degli interventi, che saranno eseguite con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio, sulla base dell'effettivo Programma triennale suddiviso in stralci annuali. In tale attività vanno ricompresi gli interventi di cui all'art. 10 comma 4 e all'art. 20 comma 4.

2. Le risorse finanziarie, accreditate alla Provincia con vincolo di destinazione, sono erogate al Consorzio con le seguenti modalità:

10% all'approvazione del Programma;

50% all'atto della consegna lavori;

30% al compimento del 50% dell'importo dei lavori;

5% all'atto dell'ultimazione dei lavori;

5% finale ad approvazione degli atti di collaudo.

### **Articolo 26) Rispetto della normativa**

Il Consorzio, per la progettazione, realizzazione e direzione lavori delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

### **Articolo 27) Ascrizione al demanio**

Le opere e gli impianti realizzati in esecuzione del Piano sono ascritte al Demanio regionale e verranno affidate in gestione ai Consorzi di Bonifica con le modalità della presente Convenzione.

### **Articolo 28) Altre opere nuove**

È facoltà degli Enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita Convenzione con il Consorzio, realizzare e mantenere opere che rientrino nella propria competenza ai sensi delle leggi vigenti. Tali opere possono essere affidate in manutenzione al Consorzio realizzatore.

### **Articolo 29) Collaudo**

Il collaudo delle opere realizzate con contributo regionale è riservato alla Regione Lazio.

## **TITOLO VI – PERSONALE**

### **Articolo 30) Obblighi del Consorzio**

1. Il Consorzio si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;

- a curare che nella esecuzione delle attività siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs, 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il consorzio di bonifica si impegna a ridurre le proprie spese di personale in misura non inferiore al 2% annuo

### **Articolo 31) Clausola di salvaguardia**

È esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Consorzio.

## **TITOLO VII – GARANZIE SANZIONI**

### **Articolo 32) Potenzialità di azione**

Considerate le caratteristiche delle attività affidate e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente Convenzione, delle garanzie di carattere tecnico economico legate alla conduzione delle opere, impianti ed attività, è fatto obbligo al Consorzio di comunicare tempestivamente alla Provincia e alla Regione la diminuzione o la perdita della potenzialità di azione operativa.

### **Articolo 33) Inadempimenti e penali**

1. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio è obbligato ad eliminare le irregolarità segnalate dalla Provincia e congiuntamente verificate, nello svolgimento delle attività manutentorie affidate.
2. Nelle more delle verifiche di cui al comma precedente o nel caso di disaccordo tra le parti, la controversia è affidata al giudizio di una Commissione appositamente costituita dalla Regione Lazio, su richiesta motivata di una o entrambe le parti, e il Consorzio si obbliga comunque a garantire la continuità del servizio.
3. Nel caso di inadempimento per colpa o dolo del Consorzio alle obbligazioni contratte con il presente atto che determini il mancato raggiungimento dei previsti livelli di servizio o la mancata realizzazione degli interventi previsti, accertato da una Commissione appositamente costituita dalla Regione Lazio, il Consorzio è tenuto al rimborso dei compensi relativi già percepiti, entro trenta giorni dalla richiesta, nonché al pagamento di una sanzione, commisurata alla gravità dell'inadempimento, determinata dalla Commissione, con un minimo di cento euro, e un massimo del dieci per cento dei lavori non eseguiti.

### **Articolo 34) Poteri sostitutivi**

1. La Provincia, nel caso del perdurare dell'inadempimento di cui al terzo comma dell'art. 33, darà formale comunicazione al Consorzio e denuncerà alla Regione Lazio la mancata osservanza della Convenzione per l'eventuale avvio delle procedure di cui agli articoli 19 e 29 della Legge regionale n.4/1984, qualora il ripetersi o la gravità delle inadempienze pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità delle attività affidate o la realizzazione degli interventi contenuti nel Piano.
2. La Provincia ha la facoltà di rivalersi degli oneri e spese derivanti dalla decadenza della presente a carico del Consorzio, che comunque restituirà i compensi eventualmente già percepiti, nel termine di trenta giorni.
3. Nel caso di inadempimento da parte della Provincia alle obbligazioni contratte con il presente





atto, la Regione applica le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 35) Recesso**

È escluso il recesso unilaterale dalla presente Convenzione.

#### **Articolo 36) Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare la prosecuzione delle attività affidate. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 37) Assicurazioni**

Il Consorzio terrà indenne la Provincia da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente Convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività affidate.

#### **Articolo 38) Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazioni solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente Convenzione sono a carico del richiedente.

### **TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 39) Equilibrio del bilancio consortile**


1. Il Consorzio è tenuto all'equilibrio della gestione economico finanziaria, anche attraverso i seguenti strumenti:

- redistribuzione, razionalizzazione e qualificazione del personale consortile;
- ottimizzazione della spesa di funzionamento;
- ristrutturazione dei servizi tecnico - operativi;
- razionalizzazione della gestione dei mezzi meccanici;
- automazione dei servizi amministrativi ed eventuale centralizzazione di essi a livello interconsortile;
- miglioramento e centralizzazione dei servizi catastali.

2. In presenza di squilibri del bilancio consortile, nell'ambito dell'attività di controllo, la Regione Lazio verificherà l'andamento del processo di riequilibrio attraverso l'esame dei parametri significativi del bilancio stesso, applicando i poteri sostitutivi qualora il processo di riequilibrio non venisse applicato.

#### **Articolo 40) Decadenza**

In caso di soppressione del Consorzio, decadendo automaticamente la Convenzione, si provvede ai sensi dell'articolo 12 comma quinto della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53.




**Articolo 41) Rinvio alla normativa**

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.
2. Le clausole contenute nella presente Convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.


**Articolo 42) Norma di rinvio**

Le parti si impegnano reciprocamente a concordare i necessari adeguamenti del disciplinare allegato, con particolare riferimento alle modalità dei controlli, e alla definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi oggetto della presente Convenzione.

PROVINCIA DI LATINA



REGIONE LAZIO



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

